

N. 05680/2011 REG.PROV.CAU.
N. 09514/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9514 del 2011, proposto da Biopower S.p.A. , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Abbamonte e Riccardo Troiano, con domicilio eletto presso Herrington & Sutcliffe Studio Legale Orrick in Roma, piazza della Croce Rossa n. 2;

contro

Comune di Pignataro Maggiore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Adinolfi, con domicilio eletto presso il Consiglio di Stato -Segreteria della V Sezione -Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

nei confronti di

Regione Campania;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI, SEZIONE VII, n. 1738/2011, resa tra le parti, concernente

AUTORIZZAZIONE UNICA ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO CENTRALE ELETTRICA ALIMENTATA A BIOMASSE – FISSAZIONE TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pignataro Maggiore, con i relativi allegati;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del TAR di accoglimento della domanda cautelare presentata dal Comune ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del 20 dicembre 2011 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Abbamonte, Troiano e Adinolfi;

considerato in primo luogo che a un sommario esame le censure proposte con l'appello cautelare non sono idonee a scalfire, nel rito e nel merito, le plausibili conclusioni alle quali è pervenuto il TAR con l'ordinanza impugnata;

considerato poi che, in ogni caso, la complessità e la rilevanza delle questioni proposte esigono una valutazione approfondita che solo un esame della controversia nel merito può garantire, discussione nel

merito avanti al TAR che risulta già fissata per il 21 giugno 2012 e che, in attesa della definizione del giudizio in primo grado, appare preferibile mantenere immutata la situazione;

che in questa sede cautelare, in attesa della trattazione –prossima- del giudizio nel merito la tutela degli interessi comunali coinvolti, contraddistinti da profili di particolare sensibilità, assume preminenza sugli interessi privati; *

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero 9514/2011) confermando la misura cautelare disposta in primo grado.

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 20 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Trovato, Presidente

Aldo Scola, Consigliere

Eugenio Mele, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)